DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1980

che sospende la facoltà di autorizzare le importazioni di carni fresche in provenienza dalla Repubblica del Botswana prevista dalla decisione 78/642/CEE

(80/354/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi veterinari e di polizia sanitaria all'atto dell'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che la decisione 78/642/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 80/2/CEE della Commissione (4), tenuto conto, tra l'altro, della situazione sanitaria esistente nella Repubblica del Botswana e delle misure applicate dalle autorità di questo paese per combattere l'afta epizootica ed evitare la propagazione della malattia in altre regioni indenni, ha concesso la facoltà agli Stati membri di autorizzare le importazioni nel loro territorio, in determinate condizioni e da determinate regioni, di carni fresche in provenienza da questo paese ;

considerando che, stando alle informazioni comunicate dalle autorità della Repubblica del Botswana, è comparso un nuovo focolaio di afta epizootica in una regione finora indenne e utilizzata come zona cuscinetto per proteggere le regioni autorizzate ad esportare carni fresche verso la Comunità ; che ciò rappresenta un serio pericolo a che la malattia si propaghi nelle regioni autorizzate ad esportare carni fresche verso la Comunità ;

considerando che, in attesa segnatamente del risultato delle indagini da effettuarsi per assicurarsi dell'assenza della malattia nelle regioni autorizzate ad esportare, è necessario sospendere le importazioni di carni fresche in provenienza da tutto il territorio del Botswana, per evitare il rischio di introduzione della malattia nella Comunità ;

considerando che la sospensione delle importazioni in provenienza dalla Repubblica del Botswana sarà riesaminata in funzione dell'evolvere della situazione della malattia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È provvisoriamente sospesa la facoltà di autorizzare le importazioni di carni fresche in provenienza da determinate regioni della Repubblica del Botswana prevista dalla decisione 78/642/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.
(3) GU n. L 213 del 3. 8. 1978, pag. 15.
(4) GU n. L 5 del 9. 1. 1980, pag. 7.